



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO  
Istituto Comprensivo Statale "SALERNO V  
OGLIARA"

C.M. SAIC81800L - C.F. 95000180653

Via Ogliara – 84135 SALERNO - Tel. 089/281281

e-mail: [saic81800l@istruzione.it](mailto:saic81800l@istruzione.it) - pec : [saic81800l@pec.istruzione.it](mailto:saic81800l@pec.istruzione.it)

Codice Univoco Ufficio UF1385 - Sito: [www.comprendivogliara.it](http://www.comprendivogliara.it)

ISTITUTO COMPRENSIVO - "SALERNO V OGLIARA"

Prot. 0001359 del 01/03/2025

IV (Uscita)

# REGOLAMENTO E PROTOCOLLO DI INTERVENTO IN CASO DI FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO D'ISTITUTO NUOVA SEZIONE

"Prevenzione e contrasto delle nuove forme di devianza BULLISMO E CYBERBULLISMO"

a. s. 2024/2025

Delibera n.43 del Collegio dei docenti del 27/02/2025 e Delibera n. 14 del Consiglio di Istituto del 27/02/2025

## Premessa

1. Normativa di riferimento
2. Compiti:
  - del Dirigente Scolastico
  - del Referente del Bullismo e del Cyberbullismo
  - il Team di gestione dell'emergenza
  - del Collegio Docenti
  - del Consiglio di classe
  - del docente
  - del genitore
  - gli alunni
3. Procedure operative: rilevazione, monitoraggio, gestione delle segnalazioni e gestione dei casi
4. Mancanze disciplinari
5. Sanzioni disciplinari

## 1. PREMESSA

Il bullismo è un fenomeno prevalentemente sociale, legato a gruppi e a culture di riferimento, ragion per cui affrontare il bullismo significa lavorare sui gruppi, sulle culture e sui contesti in cui i singoli casi hanno avuto origine; ciò implica operare per attuare un'educazione alla responsabilità e alla convivenza, nella cornice di un buon clima di scuola.

Essere rispettati è un diritto, rispettare gli altri è un valore e un dovere che gli alunni e gli studenti dovrebbero acquisire nel corso della loro esperienza scolastica. Per tale ragione, la scuola punta alla costruzione di un'etica civile e di convivenza grazie alla quale ogni ragazzo/ragazza conosca e comprenda il significato delle parole dignità, riconoscimento, rispetto, valorizzazione.

### DEFINIZIONE DI BULLISMO E CYBERBULLISMO:

Il **bullismo** è il reiterarsi di comportamenti e atteggiamenti diretti o indiretti volti a prevaricare un altro con l'intenzione di nuocere, con l'uso della forza fisica o della prevaricazione psicologica.

Per potere parlare di bullismo dobbiamo essere in presenza di:

- Prepotenze intenzionali e soprusi che avvengono in un contesto di gruppo;
- Azioni continuative, persistenti e ripetute nel tempo;
- Azioni che mirano deliberatamente a fare del male o danneggiare qualcuno in vari modi;
- Violenza verbale, fisica o psicologica;
- Disparità di forze tra chi attacca e chi subisce: la persona oggetto di prepotenze non è capace di difendersi da sola;

Il **cyberbullismo** è una delle forme che può assumere il bullismo legato all'avanzamento delle nuove tecnologie, cioè viene perpetrato attraverso moderni mezzi di comunicazione. Il **cyberbullismo**, a differenza del **bullismo** tradizionale in cui il bullo si confronta faccia a faccia con la vittima, rinforza il danno alla **cybervittima** a causa della natura virtuale del cyberspazio:

- Il **bullo** può nascondersi dietro uno schermo, umiliare la vittima e divulgare materiale offensivo ad un vasto pubblico;
- Il **cyberbullo** crede di fare le azioni sopra descritte in modo anonimo, senza la paura di essere scoperto e punito;
- Il **danno per la vittima** assume dimensioni amplificate e non arginabili perché l'azione viene divulgata nello spazio virtuale.

### Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come Bullismo:

- La violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata;
- L'intenzione di nuocere;
- L'isolamento della vittima.

### Rientrano nel Cyberbullismo:

- **Flaming**: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
- **Harassment**: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.
- **Cyberstalking**: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- **Denigrazione**: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ecc., di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori
- **Outing estorto**: registrazione delle confidenze raccolte all'interno di un ambiente privato, creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
- **Impersonificazione**: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dai medesimi messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
- **Esclusione**: estromissione intenzionale dall'attività on line.

- **Sexting:** invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.
- Ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla Legge 71/2017.

**N.B.: Non si può parlare di bullismo per singoli episodi di prepotenza ma di tipo del tutto OCCASIONALE. Questi possono essere anche molto gravi ma rientrano in altre tipologie di comportamento: SCHERZO, LITIGIO, REATO ....**

## 2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La normativa a cui far riferimento è la Legge 29 maggio 2017, n.71 e Legge 70/2024. La Legge 71/2017 definisce il cyberbullismo: *"qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via informatica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo"*. Quest'ultima forma di bullismo, esercitata a distanza attraverso strumenti informatici, si traduce in numerose forme di aggressione e molestie, sovente accompagnate dall'anonimato ed accresciute dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza.

Mentre la Legge 71/2017 ha un doppio livello di intervento (prevenzione e contrasto), la legge 70/2024, invece, stabilisce un approccio "sistemico" che coinvolge la scuola come nucleo operativo e pattuisce una sinergia con famiglie, Ente locale e Terzo settore.

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto dalla normativa che di seguito si riporta:

- artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;
- artt. 331 - 361 - 378 - 494 - 572 - 580- 581- 582 - 594 - 595 - 600 - 605- 609 - 610 - 612- 613 - 624 - 628 - 629- 635 - 643 del Codice Penale;
- artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale, recanti la normativa su ingiuria, diffamazione, minaccia, trattamento illecito dei dati personali, ammonimento da parte del Questore;
- artt. 2043-2047-2048 Codice Civile;
- D. LGS 196/2003 art. 167 ter;
- Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";
- direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";
- D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti";
- LINEE DI ORIENTAMENTO MIUR del 2015 aggiornate al 2017 per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo;
- Legge n.71/2017 "Disposizioni sulla tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo";
- L. n.107/2015 c.7 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
- LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo (Nota MI prot. 18 del 13/01/2021);

- NOTA M.I. prot. 482 del 18/02/2021 per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo - aggiornamento 2021 - per le istituzioni scolastiche di ogni grado;
  - NOTA M.I. prot. 774 del 23/03/2021 "Formazione E-learning su Piattaforma ELISA dei referenti scolastici per il bullismo e il Cyberbullismo, del Team Antibullismo e per l'Emergenza e dei Dirigenti Scolastici per un approccio sistemico e integrato alla prevenzione del Bullismo e Cyberbullismo" - a.s. 2020/2021;
  - LEGGE 17 maggio 2024, n. 70 Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. (24G00086) Entrata in vigore del provvedimento: 14/06/2024 (Modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71)
  - Legge 70/2024
  - Linee di Orientamento: Art. 4 Comma 2-bis (adozione di un codice interno per la prevenzione e contrasto e istituzione di un tavolo permanente di monitoraggio del quale fanno part rappresentante degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore) e Comma 3 (ogni Istituto recepisce nel proprio regolamento di Istituto le linee di orientamento di cui al Comma 1) Art. 4-bis (Per l'attuazione delle finalità della presente legge, le regioni possono adottare iniziative affinché sia fornito alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, che lo richiedano, anche tramite convenzione con gli uffici scolastici regionali, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un servizio di sostegno psicologico agli studenti, al fine di favorire lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti medesimi nonché di prevenire fattori di rischio o situazioni di disagio, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie;
- art.4 comma 1 (sostituito): Salvo che il fatto costituisca reato, il dirigente scolastico che, nell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di atti di cui all'articolo 1, realizzati anche in forma non telematica, che coinvolgano studenti iscritti all'istituto scolastico che dirige, applica le procedure previste dalle linee di orientamento di cui all'articolo 4. Egli informa altresì tempestivamente i genitori dei minori coinvolti o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale su di essi e promuove adeguate iniziative di carattere educativo nei riguardi dei minori medesimi, anche con l'eventuale coinvolgimento del gruppo costituente la classe in percorsi di mediazione scolastica. Nei casi più gravi ovvero se si tratti di condotte reiterate e, comunque, quando le iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, il dirigente scolastico riferisce alle autorità competenti.
- Dal REGOLAMENTO di Istituto e Patto Educativo di Corresponsabilità deliberati dal Consiglio d'istituto;
  - Dalla COSTITUZIONE del Team Antibullismo e per l'emergenza e nomina Referenti antibullismo nel Collegio dei docenti del 11/09/2024.

## **2.1. LE RESPONSABILITA'**

Negli atti di bullismo vanno distinte le diverse responsabilità che in base alla normativa si identificano in:

- a) Culpa del Bullo Minore;
- b) Culpa in educando e vigilando dei genitori;
- c) Culpa in vigilando (ma anche in educando ed in organizzando) della Scuola.

### **a) Culpa del bullo minore**

Va distinto il MINORE DI 14 ANNI da quello tra i 14 ANNI ed i 18 ANNI. Il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente. Se viene però riconosciuto come "socialmente pericoloso" possono essere previste misure di sicurezza. Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere. La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali.

### **b) Culpa in vigilando ed educando dei genitori:**

Si applica l'articolo 2048 del codice civile. Il non esercitare una vigilanza adeguata all'età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati (culpa in educando e vigilando) è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minore che sia capace di intendere e di volere. Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere il minore, in quanto non ha autonomia patrimoniale. A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili.

### **c) Culpa in vigilando e in organizzando della scuola:**

L' Art.28 della Costituzione Italiana recita che *"I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici."* Dal punto di vista civilistico trova, altresì, applicazione quanto previsto all'Art. 2048 del codice civile, secondo comma, che stabilisce che *"i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza"*.

La presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito. Per superare la presunzione, la scuola deve dimostrare di adottare **"misure preventive"** atte a scongiurare situazioni antiggiuridiche.

## **3. I COMPITI:**

(Rif. Tabella 2. "RACCOMANDAZIONI E RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI E DEL PERSONALE DELLA SCUOLA" delle Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo)

Allo scopo di prevenire i sopra citati comportamenti e allo scopo di adottare misure atte a scongiurare le situazioni antiggiuridiche sopra dette:

### **3.1. IL DIRIGENTE SCOLASTICO:**

- Individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo;
- Costituisce una rete di formazione, informazione, e comunicazione;
- Garantisce un clima sereno e positivo per tutta la comunità scolastica;
- Ascolta, recepisce, intercetta bisogni e fragilità della comunità scolastica;
- Coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- Favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo.
- Tramite il sito web della scuola si forniscono le seguenti informazioni:
  - nominativo/i del/i referente/i per il bullismo e cyberbullismo;
  - contenuti informativi su azioni e attività di contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo (Regolamento d'istituto, PTOF, Patto di corresponsabilità) oltre che di educazione digitale.
- Predisporre eventuali piani di sorveglianza in funzione delle necessità della scuola.

### **3.2. IL REFERENTE DEL "BULLISMO E CYBERBULLISMO":**

- Promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- Coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori incaricati;
- Informa il DS di eventuali atti di bullismo e cyberbullismo;

- Stabilisce riunioni periodiche per informare il DS e informarsi reciprocamente sui fatti rilevanti della Scuola
- Coinvolgere uno specialista con visite "osservative" nelle classi in cui si sospettino casi di bullismo o disagio psicologico;
- Si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, ecc. per realizzare un progetto di prevenzione; cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la prevenzione al bullismo e per un uso consapevole della tecnologia.

### 3.3. *IL TEAM ANTIBULLISMO*

- Coordina e organizza attività di prevenzione.
- Interviene nei casi acuti.
- Effettua il monitoraggio dell'andamento del caso nel tempo e se ne assume la responsabilità
- Agisce in stretta connessione con i servizi del territorio.

### 3.4. *IL CONSIGLIO DI ISTITUTO:*

- Approva il Regolamento d'istituto, che deve contenere possibili azioni sanzionatorie e/o riparative in caso di bullismo e cyberbullismo.
- Facilita la promozione del Patto di corresponsabilità tra scuola e famiglia.

### 3.5. *IL COLLEGIO DOCENTI:*

Promuove scelte didattiche ed educative per la prevenzione del fenomeno riferendosi a quanto previsto con la L. 92/2019 "Introduzione dell'insegnamento dell'Educazione civica", in particolare all'art. 3 "Sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento" e all'art. 5 "Educazione alla cittadinanza digitale".

- Prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente e ATA;
- Promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- Prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole;
- Predisporre strumenti di rilevazione e monitoraggio del benessere relazionale in ambito scolastico e della gestione delle segnalazioni e/o dei casi.

### 3.6. *IL CONSIGLIO DI CLASSE:*

- Pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile; favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie, propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

### 3.7. *I DOCENTI:*

Intraprendono azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet.

- Valorizzano nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni.
- Qualora siano a conoscenza diretta o indiretta di eventuali episodi di bullismo o cyberbullismo, sono chiamati a segnalarli al referente scolastico o al Team Antibullismo d'istituto, al fine di avviare una strategia d'intervento concordata e tempestiva.
- Sensibilizzare attraverso la "Giornata del rispetto" fissata il 20 gennaio di ogni anno e attività didattiche specifiche nella settimana precedente;

- Promozione di iniziative di peer education e progetti di educazione digitale.

### 3.8. *LE FAMIGLIE:*

- Partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- Sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- Vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti.
- Conoscono il regolamento d'Istituto e il Patto di corresponsabilità e sottoscrivono quest'ultimo.
- Conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- Conoscono le sanzioni previste da regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

### 3.8. GLI ALUNNI:

- Conoscono il regolamento d'Istituto e il Patto di corresponsabilità.
- Conoscono le sanzioni previste da regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.
- Partecipano alle iniziative scolastiche di sensibilizzazione e prevenzione, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale.
- Imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, sia direttamente che quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (e-mail, sms,) che inviano.

## **3. PROCEDURE OPERATIVE: RILEVAZIONE, MONITORAGGIO, GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E GESTIONE DEI CASI**

### **LE AZIONI DELLA SCUOLA**

Le misure su cui la scuola può lavorare per contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo ruotano intorno a tre punti, con responsabilità e ruoli sia interni, sia esterni.

Questi tre punti riguardano:

- 1. PREVENZIONE PRIMARIA O UNIVERSALE**
- 2. PREVENZIONE SECONDARIA O SELETTIVA**
- 3. PREVENZIONE TERZIARIA INDICATA**

### **PREVENZIONE PRIMARIA O UNIVERSALE:**

La maniera migliore per prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo è quella di adottare una politica scolastica integrata consistente in un insieme coordinato di azioni in cui siano coinvolte tutte le componenti scolastiche ed in cui tutti gli adulti (dirigente, docenti, personale non docente, genitori) si assumano la responsabilità di entrare in relazione con gli alunni e di fornire prima di tutto informazioni ed aiuto.

Gli interventi di tipo educativo, rivolti a tutta la popolazione scolastica, riguardano:

- La somministrazione di questionari anonimi a tutti gli studenti, in modo da poter individuare eventuali casi e situazioni di cyberbullismo; altrettanto importante è la restituzione dei dati e la condivisione con gli alunni in spazi e momenti dedicati allo scopo.
- L'istituzione di una "giornata anti bullismo e cyberbullismo" organizzata per tutto l'Istituto allo scopo di sensibilizzare sul tema, proiettando filmati o organizzando incontri per parlare dei rischi e pericoli legati all'uso distorto della rete e degli effetti che può avere il cyberbullismo.

- La discussione aperta e l'educazione trasversale all'inclusione, la creazione di un ambiente che favorisca la relazione tra pari.
- La promozione di progetti dedicati all'argomento, con l'eventuale contributo esterno di figure professionali come psicologi, in cui si insegni agli alunni come tutelarsi, creando in loro la consapevolezza dei rischi che si corrono in rete.

#### **PREVENZIONE SECONDARIA SELETTIVA:**

Tali azioni si rivolgono in modo più strutturato e sono focalizzate su un gruppo a rischio, per condizioni di disagio o perché presenta già una prima manifestazione del fenomeno.

Gli insegnanti che notano atteggiamenti o comportamenti che suggeriscono una situazione di malessere lo segnalano tempestivamente alle famiglie. È comunque sempre opportuno non agire individualmente, ma a livello di Consiglio di Classe.

Viene previsto un intervento educativo sinergico delle agenzie preposte alla loro educazione e quindi, famiglia, scuola, istituzioni.

La collaborazione con l'esterno si esplica principalmente attraverso:

- Lettura e valutazione dei questionari somministrati agli alunni.
- Azioni di supporto, di monitoraggio e di dialogo costante con enti locali: rete Ali, polizia locale, ASL di zona, Tribunale dei Minori, associazioni del territorio e/o nazionali;
- Incontri a scuola con le Forze dell'Ordine, nell'ambito di progetti tesi ad attivare la riflessione sul rispetto delle persone e delle cose, sulle conseguenze del proprio comportamento e sulla responsabilità di contribuire a costruire un ambiente accogliente e sereno per tutti, diffondendo la cultura del rispetto e della non violenza fra le giovani generazioni;
- Incontri con la Polizia Postale per informare circa il corretto utilizzo della rete e degli strumenti tecnologici, dei rischi collegati e delle relative conseguenze sul piano giuridico;
- L'istituzione di uno sportello interno di ascolto dello psicologo per sensibilizzare sul bullismo e il cyberbullismo sia insegnanti che studenti e/o supportare le eventuali vittime o collaborare con gli insegnanti per effettuare verifiche circa episodi di cyberbullismo in atto o intervistare i presunti responsabili di azioni di cyberbullismo o somministrare il questionario o collaborare alla revisione ed alla somministrazione o collaborare alla lettura dei dati emersi dalle rilevazioni;
- Incontri con le famiglie per informare, dare indicazioni sulle possibilità di intervento e favorire la collaborazione con la scuola.

#### **PREVENZIONE TERZIARIA O INDICATA**

Sono azioni che si rivolgono a fasce della popolazione in cui il problema è già presente e in stato avanzato. Nel caso del bullismo la prevenzione terziaria/indicata si attua in situazioni di emergenza attraverso azioni specifiche rivolte ai singoli individui e/o alla classe coinvolta negli episodi di bullismo.

Gli episodi conclamati sono anche definiti "acuti". Le azioni di prevenzione terziaria/indicata vengono poste in essere da unità operative adeguatamente formate dalla scuola, il team antibullismo e figure professionali esperte già convenzionate con la scuola (psicologo, operatori di cooperative sociali, operatori dell'ambito socio-sanitario).

La segnalazione viene raccolta dal referente per il bullismo e il cyberbullismo e avviene la presa in carico del caso; segue l'approfondimento della situazione per definire il fenomeno e dunque la gestione del caso con scelta dell'intervento o degli interventi più adeguati da attuare.

A fianco dell'intervento educativo-preventivo, si dovranno tuttavia applicare nei confronti dei bulli e dei cyberbulli delle misure disciplinari e delle misure di intervento che dimostrino chiaramente che la scuola condanna fermamente i soprusi, i comportamenti aggressivi ed ogni forma di prepotenza, sia online sia offline.

#### **Schema procedure scolastiche in caso di atti di bullismo e/o cyberbullismo**

Quando si viene a conoscenza di un atto che potrebbe essere configurabile come bullismo o cyberbullismo:

## **SEGNALAZIONE**

La fase di segnalazione ha lo scopo di attivare un processo di attenzione e di successive valutazioni relative ad un presunto caso di bullismo o cyberbullismo, evitando che un caso di sofferenza non sia considerato perché sottovalutato o ritenuto poco importante.

**La prima segnalazione di un presunto caso di bullismo e cyberbullismo all'interno della Scuola può avvenire da parte di chiunque:** la vittima stessa, eventuali testimoni, genitori, docenti, personale ATA.

Parimenti tale segnalazione può essere accolta da chiunque (studenti, docenti, genitori, ...). Chi si trovi

nella situazione di accoglienza di segnalazione di un caso di bullismo ha il dovere di informare, per via

orale o scritta, il Referente d'istituto o un altro membro del Team bullismo, in modo tale da permettere

una tempestiva valutazione del caso e un altrettanto rapido intervento.

### ➤ **Prima fase: presa in carico e valutazione del caso**

Informazione immediata al Dirigente Scolastico;

Analisi e valutazione del fatto da parte del Dirigente Scolastico del Referente bullismo/cyberbullismo, del Team Antibullismo e del docente coordinatore di classe.

IL TEAM procederà immediatamente alla raccolta di informazioni sul fatto attraverso interviste e colloqui con gli attori principali, secondo il seguente schema di intervento:

- colloquio individuale con la vittima; o colloquio individuale con il bullo; o possibile colloquio con i bulli insieme (in caso di gruppo); o possibile colloquio con vittima e bullo/i se le condizioni di consapevolezza lo consentono;
- coinvolgimento dei genitori di vittima e bullo/i...

Il Team raccoglierà le diverse versioni e tenterà di ricostruire l'accaduto tramite la raccolta di prove e documenti (quando è successo il fatto, dove, con quali modalità).

In questa fase è importante astenersi dal formulare giudizi; è piuttosto necessario creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto che permetta un'oggettiva raccolta di informazioni; l'adulto è un mediatore in un contesto neutro.

### ➤ **Seconda fase: risultati sui fatti oggetto di indagine**

Il Dirigente Scolastico e docenti del Consiglio di classe, sentito il Referente bullismo/cyberbullismo e il TEAM Antibullismo valuta i fatti.

**SE i fatti sono confermati** /esistono prove oggettive:

Vengono stabilite le azioni da intraprendere: Il Team aprirà un protocollo e proporrà le azioni da intraprendere condividendole con il Dirigente in forma orale e scritta.

**SE i fatti non sono configurabili** come bullismo o cyberbullismo:

Non si ritiene di intervenire in modo specifico; prosegue il compito educativo.

### ➤ **Terza fase: azioni e provvedimenti**

**SE i fatti sono confermati:**

A seguito di un'approfondita valutazione il Team sceglierà come gestire il caso attraverso uno o più interventi. Ogni caso ha naturalmente caratteristiche specifiche e andrà trattato in maniera diversa dagli altri.

Tuttavia in linea di massima la procedura da seguire è la seguente:

1. supporto e protezione alla vittima per evitare che si senta responsabile;

2. comunicazione alla famiglia della vittima tramite convocazione scritta e supporto di tutto il consiglio di classe nell'affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (psicologo, medico, altri...);
3. comunicazione ai genitori dell'alunno ritenuto responsabile di bullismo/cyberbullismo tramite convocazione scritta con lettera del Dirigente nella quale si descrivono i fatti, si preannunciano le sanzioni disciplinari, si fornisce supporto nell'affrontare la situazione, si analizza l'eventuale necessità di supporti personalizzati (sportello di ascolto, interventi psicoeducativi...);
4. convocazione straordinaria del Consiglio di classe e valutazione; scelta dell'intervento da attuare (approccio educativo con la classe, intervento individuale con il bullo e la vittima, gestione della relazione tra bullo e vittima, eventuale coinvolgimento dei servizi del territorio); scelta del tipo di provvedimento disciplinare da prendere nei confronti del bullo, in base alla gravità;
5. condivisione della decisione con la famiglia
6. lettera di comunicazione formale ai genitori del bullo/cyber bullo sulle decisioni prese dal Consiglio di classe o team di classe;
7. eventuale avvio della procedura giudiziaria: denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (Questura, Carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento di ammonimento o penale (eventuale querela di parte);

***Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti:*** segnalazione ai **Servizi Sociali del Comune.**

➤ **Quarta fase: percorso educativo e monitoraggio**

Il Dirigente, il Team digitale, i docenti del Consiglio di classe e gli altri soggetti coinvolti:

- Si occupano del rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolto;
- Provvedono al monitoraggio del fenomeno e della valutazione dell'intervento attuato sia nei confronti del cyberbullo, sia nei confronti della vittima. con lo scopo di verificare eventuali cambiamenti a seguito dell'intervento, l'efficacia delle misure prese, la presa di coscienza delle proprie azioni da parte del bullo/cyber bullo, l'effettiva interruzione delle sofferenze da parte della vittima.

## **5. SANZIONI DISCIPLINARI**

I comportamenti sopra elencati, opportunamente accertati, che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo verranno considerati mancanze gravi e conseguentemente sanzionati sulla base di quanto previsto nel Regolamento d'Istituto. L'Istituto adotta un Regolamento volto a sanzionare episodi di mancato rispetto delle regole nell'ambito del bullismo e del cyberbullismo, prevedendo specifiche sanzioni disciplinari. Le sanzioni previste devono ispirarsi al PRINCIPIO DI GRADUALITA' della sanzione, in correlazione con la mancanza disciplinare commessa (D.P.R. 235) e devono ispirarsi al PRINCIPIO DI RIPARAZIONE DEL DANNO (Art.4 comma 5 DPR 249/98).

Il provvedimento disciplinare ha lo scopo di tendere alla rieducazione ed al recupero dello studente, attraverso attività di natura sociale/culturale che vadano a vantaggio della comunità scolastica (Art.4 comma 2).

Quando possibile, saranno privilegiate le sanzioni disciplinari di tipo riparatorio:

- Attività di natura sociale/culturale che vadano a vantaggio della comunità scolastica: es. svolgimento di azioni positive, quali lettera di scuse a vittima e famiglia, attività di ricerca, riordino materiali, produzione di lavori scritti/artistici che inducano lo studente a riflettere e rielaborare criticamente gli episodi accaduti;
- Sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche;
- Sospensione attiva a scuola con svolgimento di attività rieducative;

- Sospensione.

Di seguito le infrazioni e le corrispondenti sanzioni in caso di fenomeni da ascrivere a bullismo e cyberbullismo:

	<b>INFRAZIONE</b>	<b>PROVVEDIMENTO</b>	<b>ORGANO COMPETENTE</b>
<b>Utilizzo non autorizzato del cellulare</b>	Lo studente ha il cellulare e/o il dispositivo in mano o sul banco	Richiamo verbale (prima volta)	Docente
		Nota sul registro di classe, controfirmata dal DS o suo delegato, ritiro del cellulare e/o dispositivo consegna al genitore a fine giornata	Docente
	Utilizzo del cellulare durante l'attività didattica in tutti i locali o spazi scolastici o di pertinenza	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Prima volta:</b> Ritiro immediato del cellulare che sarà riconsegnato ai genitori al termine delle lezioni. Nota sul registro di classe, controfirmata dal DS o da suo delegato e firmata dai genitori.</li> <li><b>Uso reiterato:</b> Adozioni di provvedimenti disciplinari: sospensione dalle lezioni di uno o più giorni a seconda della gravità (10gg. nei casi più gravi); valutazione non sufficiente del comportamento; esclusione dalla partecipazione ai viaggi d'istruzione e/o uscite didattiche; convocazione della famiglia</li> </ol>	Docente Dirigente Scolastico
	L'alunno utilizza dispositivi elettronici durante una verifica scritta	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ritiro della verifica (che verrà successivamente recuperata)</li> <li>Sospensione n. 2 giorni</li> </ol>	Consiglio di classe+ Referente cyberbullismo

<b>Violazione della Privacy</b>	L'alunno diffonde a terzi, in modo non autorizzato, audio, foto o video in violazione delle norme sulla privacy	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ritiro temporaneo del cellulare</li> <li>Sospensione da 1 a fino a 10 giorni</li> </ol>	CdC + Referente cyberbullismo +
---------------------------------	---	--	---------------------------------------

	L'alunno effettua riprese audio, foto o video e diffonde a terzi, in modo non autorizzato, in violazione delle norme sulla privacy	1) Ritiro temporaneo del cellulare 2) Sospensione da 5 a fino a 15 giorni	Rappresentante dei genitori + Polizia di Stato17 + Procura
	<i>Uso del cellulare e/o dispositivo, improprio e /o dannoso per l'immagine e il prestigio dell'Istituzione Scolastica, degli operatori scolastici, degli alunni.</i>	Adozioni di provvedimenti disciplinari: sospensione dalle lezioni di uno o più giorni a seconda della gravità (15gg. nei casi più gravi). Valutazione non sufficiente del comportamento. Esclusione dalla partecipazione ai viaggi d'istruzione e/o uscite didattiche (prima volta)  Eventuale segnalazione ai servizi sociali Convocazione della famiglia	
Comportamento verbalmente offensivo nei confronti di uno o più compagni esercitato singolarmente o in gruppo (minacce, <b>Impersonificazione:</b> <b>Esclusione, Denigrazione:</b> pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ecc., di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori).	Insulti, termini volgari e offensivi tra studenti; atti o parole che consapevolmente tendono ad emarginare altri studenti, a deriderli e ad escluderli.  <b>ATTENZIONE</b>  Questi comportamenti assumono caratteristica di comportamenti GRAVI qualora diffusi e condivisi attraverso smartphone, tablet, su social network, servizi di messaggistica istantanea, ecc.	1) <i>Se infrazione ritenuta grave: sospensione da 1 a 10 gg</i> 2) <i>Se infrazione ritenuta gravissima con recidiva: sospensione da 10 a 15 gg</i> 3) <b>Se reato: procedura perseguibile d'ufficio</b>	CdC + Referente cyberbullismo + Rappresentante dei genitori + Polizia di Stato + Procura

Linguaggio aggressivo e offensivo esercitato tramite social network: <b>Flaming:</b> Litigi	Ricorso alla violenza all'interno di una discussione/atti che mettono in pericolo l'incolumità altrui; Utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi		CdC + Referente cyberbullismo + Rappresentante dei genitori + Polizia di Stato
---	--	--	--

<p>on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.</p> <p><b>Harassment:</b> molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.</p> <p><b>Cyberstalking:</b> invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.</p> <p><b>Outing estorto:</b> registrazione delle confidenze raccolte all'interno di un ambiente privato, creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.</p>	<p>della dignità altrui; propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti di altre persone.</p> <p><b>ATTENZIONE</b></p> <p>Se i comportamenti sono diffusi e/o veicolati attraverso smartphone, tablet, su social network, servizi di messaggia istantanea, ecc., occorre agire con tempestività per limitare la diffusione degli stessi.</p> <p><b>Essi sono ritenuti comportamenti GRAVI.</b></p>	<p>La sanzione può scattare già al primo episodio se veicolato tramite le nuove tecnologie per l'ampia diffusione che possono raggiungere gli insulti</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>Se infrazione ritenuta grave: sospensione da 1 a 10 gg</i></li> <li>2) <i>Se infrazione ritenuta gravissima con recidiva: sospensione da 10 a 15 gg.</i></li> <li>3) <b>Se reato: procedura perseguibile d'ufficio</b></li> </ol>	<p>+ Procura</p>
--	--	--	------------------

<p><b>Violenza fisica nei confronti di uno o più compagni esercitata singolarmente o in gruppo (percosse, lesioni, danneggiamento, furto - anche di identità -, atti persecutori, molestie o disturbo alle persone.</b></p> <p><b>Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ricorso alla violenza all'interno di una discussione/atti che mettono in pericolo l'incolumità altrui; in pericolo l'incolumità altrui; utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti di altre persone.</li> </ul> <p><b>ATTENZIONE</b></p> <p>Se i comportamenti sono diffusi e/o veicolati attraverso smartphone, tablet, su social network, servizi di messaggia istantanea, ecc., occorre agire con tempestività per</p>	<p>La sanzione può scattare già al primo episodio se veicolato tramite le nuove tecnologie per l'ampia diffusione che possono raggiungere gli insulti</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>Se infrazione ritenuta grave: sospensione da 10 a 15 gg.</i></li> <li>2) <b>Se reato: procedura perseguibile d'ufficio</b></li> </ol>	<p>CdC + Referente cyberbullismo + Rappresentante dei genitori + Polizia di Stato + Procura</p>
--	--	--	---

<p><b>sfondo sessuale. Ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla Legge 71/2017.</b></p>	<p>limitare la diffusione degli stessi. Essi sono ritenuti comportamenti GRAVI.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Danneggiamento volontario di attrezzature e strutture (vetri, pannelli, strumenti di lab., attrezzi e suppellettili nelle palestre, libri, lavagne...)</li> </ul> <p><b>ATTENZIONE</b> Questi comportamenti assumono caratteristica di comportamenti GRAVI qualora ripresi, diffusi e condivisi attraverso pagine social, piattaforme web, servizi di messaggia istantanea. I video possono essere considerati prove di un reato commesso e i supporti su cui sono diffusi connessi alle indagini necessarie alla determinazione dei responsabili. È importante non compiere nessun tipo di azione tecnica sui supporti (accendere, spegnere il cellulare, cancellare foto, video, ecc.)</p>	<p>La sanzione può scattare già al primo episodio se veicolato tramite le nuove tecnologie per l'ampia diffusione che possono raggiungere i filmati con un forte rischio di emulazione da parte di altri studenti.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Se infrazione ritenuta grave: sospensione da 1 a 10 gg</li> <li>2) Se infrazione ritenuta gravissima con recidiva: sospensione da 10 a 15 gg</li> <li>3) Se reato: procedura perseguibile d'ufficio</li> </ol> <p>N.B. in ogni caso è previsto il risarcimento del danno</p>	
---	---	---	--

## ALLEGATO 1

Al Dirigente Scolastico  
Al Team Antibullismo/Cyberbullismo  
dell'IC "Salerno V - Ogliara"

### PRIMA SEGNALAZIONE DEI CASI DI (PRESUNTO) BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE

Nome di chi compila la segnalazione (Docenti- Genitori - Alunni – Personale ATA):  
\_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_ Scuola (primaria- secondaria di primo grado): \_\_\_\_\_

1. La persona che ha segnalato il caso di presunto bullismo è:

La vittima: \_\_\_\_\_

Un compagno della vittima, nome: \_\_\_\_\_

Madre/Padre/Tutore della vittima, nome: \_\_\_\_\_

Altri: \_\_\_\_\_

2. La vittima, nome: \_\_\_\_\_ classe: \_\_\_\_\_

Altre vittime: \_\_\_\_\_ classe: \_\_\_\_\_

Altre vittime: \_\_\_\_\_ classe: \_\_\_\_\_

3. Bullo o i bulli (o presunti):

Nome: \_\_\_\_\_ classe: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_ classe: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_ classe: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_ classe: \_\_\_\_\_

4. Descrizione breve del problema presentato. Dare esempi concreti degli episodi di prepotenza. (es. offese con commenti o foto modificate, spinte all'entrata/uscita dalla scuola, ecc....)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

5. Quante volte sono successi gli episodi?

Da inviare tramite mail all'indirizzo [saic81800l@istruzione.it](mailto:saic81800l@istruzione.it) o consegnare brevi manu alla segreteria scolastica.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_